

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2302

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(MORLINO)

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale
della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo

Presentato alla Presidenza il 6 luglio 1978

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Italia è entrata a far parte della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo nel 1947, sottoscrivendo un ammontare pari a 180 milioni di dollari USA.

Il relativo accordo di partecipazione venne approvato dal Parlamento italiano con legge 23 marzo 1947, n. 132.

A seguito di successive decisioni relative all'aumento di capitale sottoscritto dai Paesi membri, adottate dal Consiglio dei governatori, la quota italiana è passata dagli iniziali 180 milioni di dollari USA agli attuali 852.500.000 dollari USA. Detti aumenti sono stati autorizzati, nell'ordine, con la legge 26 giugno 1960, n. 618, che ha portato la quota da 180 a 360

milioni di dollari; con la legge 8 marzo 1965, n. 143, che da 360 ha aumentato la quota a 666 milioni di dollari e con la legge 26 aprile 1974, n. 180, che ha autorizzato l'aumento da 666 a 852,5 milioni di dollari.

Il 4 maggio 1976, il Consiglio dei direttori esecutivi ha proposto un ulteriore aumento di capitale nella misura di 7 miliardi di dollari USA del peso e del titolo in vigore al 1° luglio 1944, corrispondente a 8,4 miliardi di dollari correnti (in quanto 1 dollaro del 1944 equivale a 1,20635 dollari correnti), aumento divenuto effettivo con risoluzione n. 314, adottata dal Consiglio dei governatori il 9 febbraio 1977.

In merito al criterio di suddivisione delle quote, la stessa risoluzione n. 314, denominata « Aumenti speciali nelle sottoscrizioni al capitale della Banca », stabilisce di assumere quale riferimento l'aumento delle quote del Fondo monetario internazionale, deciso in data 22 marzo 1976.

I Paesi membri della BIRS, possono, pertanto, sottoscrivere un numero di quote in misura equivalente a quelle sottoscritte nel Fondo monetario internazionale (previo un « abbattimento alla base », eguale per tutti, del 4,46 per cento).

Per l'Italia è, quindi, previsto un ammontare pari a dollari USA (del peso e del titolo in vigore al 1° luglio 1944) 159.500.000. Giusta quanto fissato dalla Banca nella tabella allegata alla risoluzione, detta somma corrisponde a dollari correnti 192.412.597,14. Di questa quota dovrà essere effettivamente versato alla Banca (*paid in*) il 10 per cento, pari a dollari USA 19.241.259,7, così ripartito:

a) 1 per cento, pari a dollari USA 1.924.125,97 da versare in dollari;

b) 9 per cento, pari a dollari USA 17.317.133 da versare in lire, e da pagare in contanti o mediante rilascio di « Notes » con scadenza anche tre anni, a seguito di richiesta in tal senso alla Banca.

Il restante 90 per cento rappresenta il capitale « a chiamata » a garanzia delle obbligazioni della Banca.

Ravvisata l'importanza del compito che, attraverso la BIRS si esplica per fornire sempre maggiori risorse ai paesi più poveri tra quelli in via di sviluppo, si reputa doveroso che il nostro Paese partecipi a tale aumento di risorse della Banca.

È stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge con cui, all'articolo 1 il Governo della Repubblica viene autorizzato a provvedere all'aumento di cui si è fatto cenno sopra.

All'articolo 2, per quanto concerne le modalità dei versamenti da effettuare alla BIRS, l'unito provvedimento — al fine di evitare l'accollo immediato di un onere al Tesoro — stabilisce, come per il passato, che per tali versamenti il Tesoro possa avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia.

L'articolo 3 prevede, poi, in corrispondenza delle erogazioni in tal modo effettuate dall'UIC e dalla Banca d'Italia, il rilascio da parte del Tesoro ai predetti Istituti di speciali certificati di credito, fino alla concorrenza del controvalore in lire delle quote anticipate dagli istituti stessi, ammortizzabili in 10 anni e fruttanti l'interesse annuo dell'1 per cento.

Con l'articolo 4 si stabilisce che i rapporti nascenti tra il Tesoro e i due istituti finanziari verranno regolati con apposita convenzione.

L'articolo 5 del provvedimento, infine, autorizza la copertura finanziaria della spesa prevista con il disegno di legge in esame.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere all'aumento da 852,5 a 1.012 milioni di dollari USA - del peso e del titolo in vigore al 1° luglio 1944 - della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), il cui Statuto è stato approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132.

ART. 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia per provvedere ai versamenti relativi all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della BIRS, pari a dollari USA 159,5 milioni, del peso e del titolo in vigore al 1° luglio 1944, di cui al precedente articolo.

ART. 3.

In corrispondenza di ciascun versamento effettuato, il Ministro del tesoro è autorizzato a rilasciare all'Ufficio italiano dei cambi ed alla Banca d'Italia speciali certificati di credito, fino alla concorrenza del controvalore in lire italiane di dollari USA 159,5 milioni, del peso e del titolo in vigore al 1° luglio 1944.

Detti certificati sono ammortizzabili in dieci anni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della loro emissione e fruttano l'interesse dell'1 per cento annuo, pagabile in rate semestrali posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

Il Ministro del tesoro determinerà, con proprio decreto, i tagli e le caratteristiche dei certificati ed il relativo piano di ammortamento.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato a disporre, con separato decreto,

la corresponsione, sulle somme versate dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia alla BIRS, dell'interesse dell'1 per cento annuo, per il periodo di tempo compreso tra la data di ciascun versamento da parte degli Istituti stessi e quella dell'emissione dei relativi certificati.

ART. 4.

Al regolamento dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge tra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia si provvederà mediante convenzione da stipularsi dal Ministro del tesoro con i menzionati istituti finanziari.

ART. 5.

All'onere relativo agli interessi per l'anno finanziario 1978, valutato in lire 60 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.